

PREMESSO

che la FIOM C.G.I.L. è la sola organizzazione sindacale partecipante alle trattative di rinnovo ed è la sola firmataria del presente contratto, perché tutti i lavoratori dipendenti della Società sono aderenti alla C.G.I.L. medesima;

che la Società svolge attività imprenditoriale nel campo dei servizi elicotteristici, che, ai soli fini esplicativi ma non limitativi, comprendono attività di Eliambulanza, Elisoccorso, (HEMS), Lavoro Aereo (L.A.), Trasporto Pubblico di Passeggeri (T.P.P.) e manutenzione di elicotteri; che lo svolgimento di tale attività imprenditoriale, in relazione all'attività tecnico operativa specifica del settore, richiede la presenza della figura professionale del **tecnico elicotterista**; che non esiste un CCNL di categoria che regolamenti gli aspetti normativi ed economici del personale tecnico e coadiutore delle imprese esercenti le attività di lavoro sopraelencate con uso di elicotteri; che le parti siglarono in data 23.05.2001 contratti individuali di lavoro con ciascun dipendente, tutti ora sostituiti dal presente contratto, di cui ciascun dipendente conferma ora piena validità fino alla data di stipula del presente contratto; che le parti intendono applicare il CCNL per l'industria metalmeccanica privata e l'installazione d'impianti Federmeccanica, Assisital, Fini, Fiom e Uilm, con esclusione delle disposizioni che regolamentano istituti e materie contemplate dal presente contratto, al quale le parti attribuiscono priorità assoluta di applicazione, anche se le disposizioni in esso contenute sono in tutto o in parte diverse e/o compatibili e/o in contrasto con quelle del CCNL sopra citato; che, per la tipologia dell'attività esercitata e dei servizi prestati, gli elicotteri devono essere costantemente presenti ed efficienti ogni giorno dell'anno

Tutto ciò premesso si è oggi stipulato il presente contratto collettivo aziendale di lavoro per i tecnici elicotteristi e di terra dipendenti da Elidolomiti Srl.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Parte Prima

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Applicabilità contratto
- Art. 3 Basi operative e altri luoghi di lavoro
- Art. 4 Consegna contratto
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Inquadramento contrattuale
- Art. 7 Mansioni
- Art. 8 Qualifiche e categorie
- Art. 9 Assegnazione dei turni di lavoro e ferie
- Art. 10 Aggiornamento professionale

Art. 11 Copertura assicurativa

Art. 12 Assistenza legale

Art. 13 Preavviso di licenziamento

Parte Seconda

Art. 1 Trattamento economico

Art. 2 Lavoro Notturmo

Art. 3 Giornate di lavoro

Art. 4 Indennità sostitutiva di mensa

Art. 5 Trasferta

Art. 6 Trasferta estera

Parte Terza

Art. 1 Corsi di formazione professionale

Art. 2 Certificazione ENAC - R.A.I

Art. 3 Certificazione ENAC - RAI e corsi di formazione

Art. 4 Trattamento per visite mediche

Art. 5 Futuri CCNL

Art. 6 Abrogazioni e allegati

Art. 7 Decorrenza e durata

PARTE PRIMA

1. **PREMESSE.** Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. **APPLICABILITA'.** Il presente contratto collettivo aziendale di lavoro si applica a tutti i tecnici elicotteristi.

3. BASI OPERATIVE E ALTRI LUOGHI DI LAVORO

3.1. Le basi operative della società sono costituite:

3.1.1. dalla base di armamento, sita in Belluno Via Caduti 14 settembre 1944 n. 34/b, che, di norma ma non necessariamente, coincide con il luogo di lavoro indicato nella lettera d'assunzione

del dipendente;

3.1.2. da altre basi operative, site in altri Comuni, presso le quali il dipendente è tenuto a prestare il proprio lavoro, in regime di trasferta.

4. CONSEGNA COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO

4.1. All'atto dell'assunzione, al dipendente sarà consegnata una copia del presente contratto, che si intenderà accettato con la firma della lettera di assunzione.

5. PERIODO DI PROVA

5.1. Il periodo di prova è fissato in due mesi di calendario per tutte le categorie.

6. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

6.1. Il dipendente in forza alla stipula del presente accordo mantiene la qualifica e la categoria già indicata nel libro paga e matricola alla stessa data; il tecnico di futura assunzione avrà quella

indicata nella lettera di assunzione, salvo, in entrambi i casi, eventuali future variazioni di qualifica e categoria che verranno operate sempre con riferimento alle declaratorie di seguito indicate.

7. MANSIONI

7.1. Il tecnico svolge tutte quelle mansioni necessarie a rendere pronto al volo l'aeromobile e ad assicurare l'efficienza. Deve, inoltre, garantire la piena operatività dell'elicottero in qualità di membro

di equipaggio di volo, ove prescritto, e della base presso la quale svolge la propria attività. Al solo scopo esemplificativo e nel rispetto delle procedure aziendali, si elencano alcune delle mansioni del

tecnico:

- organizzazione delle basi; - manutenzione e riparazione dell'aeromobile e relative -
aggiornamento dei manuali presenti presso le basi;

ispezioni pre-volo e post-volo;

- gestione del magazzino, delle attrezzature ed in genere di tutto il materiale presente nelle basi;

- approvvigionamento, ricevimento e spedizione del materiale da e per la base d'armamento e da e per altre basi,
- svolgimento delle mansioni di membro di equipaggio di volo (operatore al verricello - tecnico di soccorso a bordo - coadiutore nel carico e nello scarico di persone - ect.);
- gestione del deposito carburanti esistente presso le basi e tenuta dei relativi registri di carico e scarico;
- compilazione, per quanto di competenza, dei fogli di QTB;
- addetto al servizio antincendio di elisuperficie, ove previsto.

8. QUALIFICHE E CATEGORIE

TECNICO IN ADDESTRAMENTO O COADIUTORE: operatore utilizzato sotto la responsabilità di un tecnico certificato con inquadramento in categoria non inferiore alla terza;

TECNICO MECCANICO DI LINEA: operatore certificato ed impiegato per tale mansione con inquadramento in categoria non inferiore alla quarta;

TECNICO DI LINEA: operatore certificato ed impiegato per tale mansione con inquadramento in categoria non inferiore alla quinta;

TECNICO DI BASE: operatore certificato ed impiegato per tale mansione con inquadramento in categoria non inferiore alla sesta.

8.1. Le parti precisano che le categorie sopra indicate sono riferite a quanto previsto dal regolamento Joint Aviation Requirements e dai certificati di idoneità tecnica rilasciati dall'Ente pubblico

competente.

9. ASSEGNAZIONE DEI TURNI DI LAVORO E FERIE

9.1. La programmazione dei turni di lavoro sarà realizzata con cadenza bimestrale e comunicata al dipendente con un mese di anticipo, fermo l'obbligo del dipendente di garantire la continuità

operativa di tutte le basi.

9.2. E' concordata la possibilità per la società di istituire turni di servizio, in ciascuna base, di durata diversa dagli attuali, nel rispetto delle norme di legge in materia.

9.3. Il tecnico ha diritto ad un periodo di ferie di quattro settimane di calendario all'anno, pari a n.24 giorni. In accordo e previa autorizzazione della società, egli potrà beneficiare di un periodo di

ferie di due settimane consecutive, fermo l'obbligo di effettuare le giornate di servizio occorrenti perchè sia comunque realizzata, anche durante i periodi di ferie, la continuità operativa di tutte le

basi.

10. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

10.1. La società si impegna a far mantenere in corso di validità le certificazioni possedute da ogni dipendente, solo se relative agli aeromobili impiegati dalla società e alle condizioni previste nella

specifica disciplina dei corsi di formazione professionale.

11. COPERTURA ASSICURATIVA

11.1. La Società si impegna a comunicare ai dipendenti entro il 30 aprile 2004 le coperture assicurative esistenti a loro favore.

12. ASSISTENZA LEGALE

12.1. La Società, anche a tutela dei propri diritti e interessi, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del tecnico, per fatti o atti riguardanti terzi

estranei alla Società, e direttamente connessi con l'esercizio dei compiti e delle funzioni svolte dal tecnico medesimo, assume a proprio carico, fin dall'apertura del procedimento, ogni onere di

difesa e spesa legale, nei limiti delle tariffe professionali.

12.2. La scelta del legale e di eventuali consulenti è effettuata di comune accordo tra la Società e il tecnico. Qualora il tecnico intenda nominare legali o consulenti di sua fiducia in sostituzione o a

supporto del legale o dei consulenti scelti di comune accordo, i relativi oneri saranno interamente a sua carico.

12.3. La tutela di cui ai punti 12.1 e 12.2 - parte prima - è esclusa nelle seguenti ipotesi:

- qualora sussista un conflitto di interessi tra la Società e il tecnico;

- qualora il procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del tecnico sia stato avviato su iniziativa della Società;

- qualora la Società sia controparte nel procedimento;

- nei casi di dolo o colpa grave del tecnico.

12.4. Il tecnico che sia stato eventualmente condannato con sentenza esecutiva per i fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, è tenuto a rimborsare alla Società tutti gli oneri

sostenuti per la sua difesa.

12.5. Il rimborso avverrà con trattenuta di un quinto dello stipendio lordo mensile, dal mese successivo alla sentenza, fino alla risoluzione del rapporto. L'eventuale somma residua da rimborsare alla

risoluzione del rapporto sarà trattenuta da tutte le spettanze del tecnico all'atto della risoluzione. L'eventuale eccedenza da rimborsare sarà coperta da effetti cambiari scadenti a ogni

successiva fine mese, ciascuno di importo pari a un quinto del debito residuo.

13. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

13.1. Tanto in caso di licenziamento che di dimissioni, è dovuto un preavviso di due mesi di calendario per tutte le categorie, esclusa la 6° categoria, per la quale il preavviso è di tre mesi di calendario.

PARTE SECONDA

I. TRATTAMENTO ECONOMICO

1.1. La retribuzione lorda mensile e **annua complessiva** spettante al dipendente è quella relativa alla categoria cui egli appartiene; essa è formata esclusivamente dagli elementi esposti nella tabella

allegata al presente contratto, che sono i soli da assumere per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Detta retribuzione costituisce il corrispettivo di una prestazione lavorativa pari al numero

delle giornate di lavoro indicate al successivo punto 3.

1.2. La paga base e l'indennità di contingenza, unificate in un solo importo, l'E.D.R. e gli aumenti periodici di anzianità sono quelli previsti dal CCNL industria metalmeccanica privata indicato in

premessa, in vigore alla data di stipula del presente contratto. In occasione di future variazioni dei predetti elementi della retribuzione del predetto CCNL, ne saranno adeguati i rispettivi valori ed

eventualmente inseriti quelli di nuova istituzione, riducendo progressivamente di pari importo il nuovo elemento della retribuzione denominato "acconto futuri aumenti% nel prospetto paga 99

acc.aumen.", fino al suo azzeramento, al fine di mantenere inalterata l'attuale retribuzione lorda complessiva mensile e annua. Detto elemento "acconto futuri aumenti" sarà corrisposto per 13 mensilità annue.

1-3- E' corrisposto un compenso lordo mensile forfetario denominato "indennità di disagio", il quale, per espressa volontà delle parti, ha la funzione di compensare, essendone pienamente remunerativo,

ogni eventuale prestazione di lavoro festivo, e/o notturno e/o straordinario, nell'entità che fosse eventualmente dovuta in forza di future disposizioni di legge in materia di orario di lavoro, fermo

restando che l'attività esercitata non rientra, alla data della stipula, in alcuna disciplina legale dell'orario di lavoro. Detta indennità di disagio" sarà corrisposta per 13 mensilità annue.

1.4. E' corrisposta un'indennità lorda mensile denominata "indennità di volo% quale corrispettivo di tutte le funzioni svolte e dei rischi assunti dal dipendente in occasione del volo. Detta indennità sarà

Corrisposta per 12 mensilità ed il suo valore è determinato tenuto conto dell'incidenza che essa produce su istituti legali e contrattuali, ivi compresa la tredicesima mensilità, le festività di legge e le

ex festività, le ferie e i permessi. Essa sarà corrisposta anche durante la malattia e l'infortunio sul lavoro.

1.5. Per determinare il valore di una giornata di retribuzione si divide per 26 la retribuzione lorda mensile di cui alla tabella allegata.

1.6. Per determinare le frazioni di anno, a tutti gli effetti contrattuali, si computano come mese intero ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni.

2. LAVORO NOTTURNO

2.1. Per prestazioni di servizio notturno HEMS, con assistenza antincendio, al dipendente spetta un compenso lordo di C 25,82 (venticinque/82) per notte.

2.2. Tale compenso spetta anche per il lavoro non compreso in un turno programmato, solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- una durata minima della prestazione di almeno 6 (sei) ore;
- il servizio sia prestato nello spazio dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

3. GIORNATE DI LAVORO

3.1. Posto che l'attività lavorativa è prestata con disponibilità continuativa, tuttavia con operatività caratterizzata da interventi con soluzione di continuità, si conviene che la quantità della prestazione

lavorativa è misurata in "giornate di lavoro", - del seguente numero minimo:

3.1.1. n. 220 (duecentoventi) giorni annui fino al 31/03/2003;

3.1.2. n. 210 (duecentodieci) giorni annui dal V' aprile 2003 al 31 dicembre 2003;

3.1.3 n. 213 (duecentotredici) giorni nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

3.1.4.- n. 200 (duecento) giorni annui dal 1° gennaio 2004;

3.2. Le giornate non lavorative comprendono il godimento dei riposi settimanali (52 gg.), delle ferie (24 gg. pari a 6 giorni a settimana x 4 settimane), delle festività di legge o dei riposi compensativi

relativi alle festività lavorate (13 gg., ivi compresi il 4 novembre e il giorno del Santo Patrono), dei permessi retribuiti (9 gg.), nonché delle ex festività (4 gg.). Le rimanenti giornate dell'anno,

mancanti al raggiungimento delle 365 giornate dell'anno, sono a disposizione dell'azienda per l'eventuale effettuazione di giornate eccedenti, fermo restando, soltanto a fini retributivi, il numero di

giorni di lavoro indicati sub 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.4 - parte seconda.

3.3. Il tempo impiegato per gli spostamenti dalla residenza o dal domicilio del dipendente alla base operativa alla quale è assegnato all'interno di un turno programmato, per distanze tra i 400

km. e i 500 km. di sola andata, viene conteggiato in mezza giornata di lavoro; un'ulteriore mezza giornata sarà conteggiata per lo spostamento di rientro. Per distanze superiori, il tempo

impiegato sarà determinato con proporzionalità rispetto alla distanza chilometrica.

3.4. Nel caso di superamento delle giornate lavorative annue indicate nei precedenti punti, verrà corrisposta una retribuzione lorda giornaliera aumentata del 25%, per ogni giornata eccedente, da

corrispondersi entro il primo semestre dell'anno successivo. Nell'ipotesi, invece, che il dipendente svolga un'attività lavorativa inferiore al numero di giornate sopra stabilito, per motivi imputabili

alla Società, non verrà effettuata nessuna riduzione della retribuzione spettante.

3.5. In caso di inizio e/o di interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il numero delle giornate lavorative sopra fissato viene calcolato in rapporto ai giorni di calendario del periodo di

occupazione. Qualora il numero di giornate così calcolato sia superiore a quello di effettivo lavoro, la retribuzione lorda spettante sarà ridotta dell'importo corrispondente al numero delle

giornate non lavorate.

3.6. Al fine del conteggio delle giornate lavorate, le giornate di malattia e/o d'infortunio, debitamente certificate entro 48 (quarantotto) ore dall'inizio dell'evento, saranno considerate come giornate di

lavoro prestato, in numero pari al 58,6% (cinquantotto virgola sei) di esse, nell'anno 2003, e del (cinquantaquattro virgola otto) di esse, nell'anno 2004 e negli anni successivi. Il trattamento

economico e normativo sarà quello previsto dal CCNL industria metalmeccanica privata precitato.

3.7. In caso di emanazione di future nuove disposizioni di legge in materia di orario di lavoro, applicabili al settore di attività e al personale tecnico di cui al presente contratto, è riconosciuta alla

Società la facoltà di variare con effetto immediato ogni parametro temporale afferente al tempo d'impiego, nella giornata e nel turno, e a quello di viaggio, nonché di armonizzare il relativo

trattamento economico, anche operando qualunque variazione, fino azzerramento, dell'indennità di disagio.

4. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

4.1. Al dipendente in servizio presso la base di armamento, o presso altra base operativa in cui egli ha la residenza o il domicilio, nell'ora di consumazione dei pasti, è corrisposta un'indennità

giornaliera lorda di mensa di £ 11,00 (undici/00) per il pasto meridiano, e di C 13,00 (tredici/00), per il pasto serale, se egli è in servizio alle ore 20.00.

5. TRASFERITA

5.1. Al dipendente comandato a prestare la propria attività presso le basi operative indicate al punto 3.1.2. - parte prima -, se diverse dalla sua residenza o dal suo domicilio, spetta il seguente

trattamento di trasferta.

5.2. Viaggio: per viaggi autorizzati dalla società, effettuati con l'auto del dipendente, per raggiungere luoghi di lavoro situati fuori dal territorio del Comune di assunzione e viceversa, sarà corrisposta

un'indennità kilomtrica di € 0,31 (trentunocentesimi) per kilometro. Allo scopo, il dipendente dovrà compilare con precisione apposito prospetto e consegnarlo o inviarlo a mezzo fax alla

società, entro il giorno tre del mese successivo. L'indennità non spetta per raggiungere e lasciare il normale luogo di lavoro, risultante dalla lettera d'assunzione. Saranno rimborsate le spese di

parcheggio, autostradali e di viaggio con altri mezzi di trasporto, su presentazione di documenti di spesa fiscalmente regolari.

5.3. Alloggio: presso le basi di Pieve di Cadore e di Treviso, nonché presso altre basi, la società fornisce l'alloggio in albergo 3 stelle, mentre presso la base di Grosseto fornisce l'alloggio in

appartamento, con servizio di riassetto e pulizia.

5.4. Altre spese: ogni altra spesa sostenuta in trasferta, diversa da quelle di viaggio e di alloggio, sarà rimborsata solo se preventivamente autorizzata dalla società e solo su presentazione di

documentazione fiscalmente regolare.

5.5. Indennità: per ogni giorno intero di trasferta sarà corrisposta un'indennità lorda di €31,00 (trentuno/00) a copertura delle spese di vitto. Allo stesso titolo, sarà corrisposta un'indennità lorda di €

13,00 (tredici/00) per le trasferte inferiori all'intera giornata, che non consentano la consumazione di un pasto presso l'abitazione del dipendente.

6. TRASFERTA ESTERA

6.1. Nei confronti del dipendente impiegato in trasferte all'estero, sarà applicato il trattamento di trasferta del presente contratto, con adeguamento degli importi da concordare di volta in volta.

PARTE TERZA

1. CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1.1. L'iscrizione del dipendente a corsi di formazione professionale sarà disposta dalla società con obbligo di frequenza del dipendente. Sono considerati corsi di formazione tutti i corsi, interni ed

esterni, presso aziende e/o Enti certificati, con contenuto d'istruzione, di formazione tecnico pratica e/o teorica, di aggiornamento e/o di adeguamento della conoscenze e delle capacità

professionali alle normative ENAC e/o per l'acquisizione e/o per l'adeguamento del Certificato d'Idoneità Tecnica (C.I.T.). Si considerano corsi "interni" quelli effettuati all'interno di basi o luoghi

di lavoro della Società da personale non dipendente dalla medesima; mentre si considerano corsi "esterni" quelli effettuati fuori dalle sedi e dalle basi della società, come indicate al punto 3 - parte

prima.

1.2. Il dipendente iscritto, a prescindere dalla effettiva partecipazione e dal risultato conseguito, potrà dimettersi trascorsi due anni dalla fine dell'ultimo corso cui è stato iscritto. Se si dimetterà prima

di tale scadenza, dovrà restituire 1/24 (un ventiquattresimo) di tutti i costi dei corsi sostenuti dalla Società, al netto dell'IVA, ai quali è stato iscritto negli ultimi due anni, per ogni mese mancante

alla scadenza del secondo anno, anche in caso di rispetto dei termini e delle modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine, la Società è autorizzata a operare la

trattenuta di cui sopra, fino a concorrenza di tutte le spettanze dovute al dipendente in occasione della risoluzione del rapporto. Il dipendente si obbliga comunque a rimborsare alla Società il

residuo debito, in unica soluzione, entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, con versamento diretto. Altre modalità e scadenze di rimborso potranno essere concordate

per iscritto.

2. CERTIFICAZIONE ENAC - R.A.I.

2.1. Il dipendente, tecnico in addestramento o coadiutore, che acquisisce la certificazione (C.I.T.) ENAC - R.A.I. (Registro Aeronautico Italiano), necessaria per la qualifica di "tecnico meccanico

di linea" di quarta categoria, nonché il tecnico di linea (di quinta categoria) che viene qualificato a tecnico di base (sesta categoria) assicurano una durata del rapporto di lavoro di almeno tre anni

dall'acquisizione della certificazione e/o dal passaggio alla qualifica superiore, salvo che ricorra una giusta causa.

2.2. In caso di dimissioni prima della fine del triennio, il dipendente dovrà restituire alla Società 1/36 (untrentaseiesimo) di tutti i costi da questa sostenuti per tutto il periodo della formazione

impartita, a prescindere dalla sua durata, per ogni mese mancante alla scadenza del triennio, con le modalità indicate al precedente punto 1.2, anche in caso di rispetto dei termini e delle forme

stabilite per la risoluzione del rapporto.

2.3. I costi da considerare ai fini che precedono sono i seguenti:

- quello del lavoro del Maintenance Manager e del Quality Manager, comprensivo di ogni onere dovuto per effetto del contratto di lavoro e della legislazione previdenziale, assistenziale e fiscale, rapportato al tempo effettivo da questi dedicato alla formazione;
- quello strettamente connesso al rilascio della certificazione da parte dell'ENAC - R.A.I.

2.4. Il costo del lavoro sarà documentato al dipendente con rapportini interni, che egli dovrà controfirmare per controllo e benessere, contenenti anche l'indicazione del tempo impegnato dai

formatori, nonché con un calcolo analitico, Separato e predisposto al bisogno, di tutti i componenti il costo complessivo orario o giornaliero ai medesimi formatori riferito. Il costo del rilascio

della certificazione ENAC - R.A.I. sarà documentato mediante esibizione del relativo documento di spesa.

2.5. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i tecnici che abbiano acquisito la certificazione ENAC - R.A.I. o siano passati a qualifica superiore in data posteriore alla scadenza del

contratto individuale precedentemente in vigore e a tutti quelli di futura assunzione con la qualifica di tecnico in addestramento o coadiutore di terza categoria.

3. CERTIFICAZIONE ENAC - R.A.I. E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

3.1. Qualora il dipendente abbia partecipato a corsi di formazione e successivamente abbia acquisito la certificazione ENAC - R.A.I. o viceversa, in un intervallo di tempo inferiore all'uno o all'altro

dei periodi indicati sub L e sub 2 - parte terza, dovrà assicurare una durata minima del rapporto, decorrente dal verificarsi del primo evento, pari alla somma dei due periodi indicati ai

precedenti punti 1.2 e 2.1. - parte terza da cui andrà de'dotto il periodo intercorrente tra l'uno e l'altro evento. Qualora egli si dimetta prima della durata minima del rapporto, dovrà restituire

alla Società i costi dei corsi predetti, secondo i criteri e con le modalità già esposte per il caso di corsi di formazione professionale e di quelli per l'acquisizione della certificazione ENAC - RAI.

4. TRATTAMENTO PER VISITE MEDICHE

4.1. Le giornate impegnate per visite mediche ordinarie e straordinarie d'idoneità previste dalla normativa ENAC saranno retribuite come giornate di normale lavoro.

4.2. Il trattamento economico sarà quello previsto per una normale trasferta di un'intera o di mezza giornata, salvo per le spese di alloggio, in albergo 3 stelle, che saranno rimborsate su

presentazione di documentazione fiscalmente regolare.

5 . FUTURI CCNL

5.1. Si conviene sin d'ora che in caso di stipula del CCNL di categoria, le parti si incontreranno per valutare la possibilità della sua applicazione, fatta salva comunque la possibilità di mantenere

inalterato l'attuale trattamento economico e, ove ciò non fosse possibile, riducendo al minimo l'aumento complessivo conseguente.

6. ABROGAZIONI E ALLEGATI

6.1. Sono abrogati l'appendice n. 1 datata 07/06/2001 allegata a ciascun contratto individuale stipulato il 23 maggio 2001, nonché la disposizione aziendale datata 24 gennaio 2002 in materia di

trasferta, indennità sostitutiva di mensa, spese per visite mediche, spese per esami integrativi del brevetto.

6.2. E' allegata, e forma parte integrante del presente contratto, n.1 (una) tabella retributiva con valori in Euro riferite all'operatore o tecnico in addestramento del 3° livello, al meccanico di linea del

4° livello, al tecnico di linea del 5° livello e al tecnico di base del C' livello.

7. DECORRENZA E DURATA

7.1. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati dalla Società in data precedente alla firma del presente contratto, il quale ha effetto dalla data di stipula, salvo quanto diversamente

indicato per particolari istituti. Per la parte normativa avrà scadenza 31 marzo 2007, mentre per la parte economica avrà scadenza 31 marzo 2005. Esso s'intende tacitamente rinnovato, per un

periodo pari a quello originario, salvo recesso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

E' composto di n. 8 (otto) fogli e di n. 1 (uno) allegato.

Per la FIOM C.G.I.L.

I membri della R.S.U.

ELIDOLOMITI SRL

ELIDOLOMITI sri Via Caduti XIV Settembre 1944, 34/b BELLUNO

TABELLA RETRIBUZIONI LORDE - ALLEGATO CONTRATTO										
COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO CATEGORIA TECNICO										
ELICOTTERISTA										
Qualifica	Liv.	Paga Base	E.D.R.	Scatti anzianità		Acconto Futuri Aumenti CCNL	Indennità di Disagio	Indennità di Volo	Retribuz. Lorda Mensile	Retribuz. Lorda Annua
				Numero importo						
Tecnico di base	6-	1.422,59	10,33	O	O	220,00	460,00	545,00	2.657,92	34.007,96
		1.422,59	10,33	1	36,41	220,00	460,00	545,00	2.694,33	34.481,29
		1.422,59	10,33	2	72,82	220,00	460,00	545,00	2.730,74	34.954,62
		1.422,59	10,33	3	109,23	220,00	460,00	545,00	2.767,15	35.427,95
		1.422,59	10,33	4	145,64	220,00	460,00	545,00	2.803,56	35.901,28
		1.422,59	10,33	5	182,05	220,00	460,00	545,00	2.839,97	36.374,61
Tecnico di linea	5-	1.252,52	10,33	O	O	200,00	380,00	440,00	2.282,85	29.237,05
		1.252,52	10,33	1	29,64	200,00	380,00	440,00	2.312,49	29.622,37
		1.252,52	10,33	2	59,28	200,00	380,00	440,00	2.342,13	30.007,69
		1.252,52	10,33	3	88,92	200,00	380,00	440,00	2.371,77	30.393,01
		1.252,52	10,33	4	118,56	200,00	380,00	440,00	2.401,41	30.778,33
		1.252,52	10,33	5	148,20	200,00	380,00	440,00	2.431,05	31.163,65
Meccanico di linea	4-	1.179,70	10,33	O	O	190,00	300,00	350,00	2.030,03	26.040,39
		1.179,70	10,33	1	26,75	190,00	300,00	350,00	2.056,78	26.388,14
		1.179,70	10,33	2	53,50	190,00	300,00	350,00	2.083,53	26.735,89
		1.179,70	10,33	3	80,25	190,00	300,00	350,00	2.110,28	27.083,64
		1.179,70	10,33	4	107,00	190,00	300,00	350,00	2.137,03	27.431,39
		1.179,70	10,33	5	133,75	190,00	300,00	350,00	2.163,78	27.779,14
Tecnico in addestr.to oppure Coadiutore/Autista	W	1.136,65	10,33	O	O	172,00	170,00	O	1.488,98	19.356,74
		1.136,65	10,33	1	25,05	172,00	170,00	O	1.514,03	19.682,39
		1.136,65	10,33	2	50,10	172,00	170,00	O	1.539,08	20.008,04
		1.136,65	10,33	3	75,15	172,00	170,00	O	1.564,13	20.333,69
		1.136,65	10,33	4	100,20	172,00	170,00	O	1.589,18	20.659,34
		1.136,65	10,33	5	125,25	172,00	170,00	O	1.614,23	20.984,99